



CITTA' DI AVERSA

(Provincia di Caserta)

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI
ALL'ART.18 COMMA 1 DELLA LEGGE 1\1/02/1994 N.109
E SUCCESSIONE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

(Approvato con deliberazione di G.M. n.193 del 17/06/1999 – Modificato ed integrato con delibera di Commissario Straordinario n. 139 del 02/05/2002 e delibera di G.M. n.38 del 03/02/2005)

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento, in applicazione all'art.18 della legge 109/94, così come modificato ed integrato dall'art.6 della legge 216/95, dall'art.6 comma 13 della legge 127/97 e dall'art.9 commi 29 e 30 della legge 415/98, definisce i criteri e le norme per la ripartizione dei compensi per le competenze tecniche da destinarsi ai dipendenti che provvedono alla redazione dei progetti per l'appalto di lavori pubblici compreso il personale con qualifica dirigenziale.

Per personale dell'Area tecnica si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente.

Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.

ART.2 MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo di cui all'art.18 della Legge 109/94 e s.m.i. è costituito dal 2% del costo preventivato delle opere e dei lavori, per tutti gli interventi di nuova costruzione, di recupero e di manutenzione; tale fondo si intende al lordo di tutti gli oneri connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli stessi. Per tutti gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva il fondo è costituito dal 30% della tariffa professionale relativa a tali atti.

Le somme occorrenti alla costituzione del fondo sono prelevate dagli stanziamenti annui riservati a spese di progettazione ai sensi dell'art.16, comma 7 della legge 109/94 e s.m.i. e assegnate ad apposito capitolo di previsione della spesa o ad apposita voce di bilancio annuale o previste nel quadro economico dell'intervento.

ART.3 DESTINATARI DEI COMPENSI

I destinatari dei compensi vengono individuati in:

- a) Responsabile procedimento
- b) Progettista o gruppo progettisti
- c) Direzione lavori
- d) Coordinamento della sicurezza in progettazione
- e) Coordinamento della sicurezza in esecuzione
- f) Collaudo o C.R.E.
- g) Collaboratori amministrativi

ART.4 INDIVIDUAZIONE FIGURE

L'Amministrazione Comunale, in sede di redazione del piano annuale e triennale dei lavori pubblici di programmazione e comunque in generale ogni qualvolta ne ravvisa la necessità, sentito il Dirigente dell'Area interessata, individua i progetti da affidare.

Il responsabile del procedimento nonché il/i progettisti vengono individuati con disposizione sindacale previa intesa con l'Assessore al ramo. L'individuazione dei predetti soggetti avviene preferibilmente tra i soggetti in posizione di vertice nella struttura organizzativa in possesso di adeguata esperienza tecnica o amministrativa nonché di capacità organizzativa, competente in materia tecnica o urbanistica.

Per progettazioni che hanno ad oggetto opere o lavori relativi alla competenza ed all'attività di più unità organizzative o dell'intera Area Tecnica dell'Ente, l'incarico di cui al comma precedente può essere conferito congiuntamente ai tecnici preposti alle unità organizzative interessate, regolando preventivamente la partecipazione all'espletamento. Le procedure di cui ai precedenti commi saranno applicabili anche nel caso in cui sia richiesta la redazione di atti di pianificazione urbanistica.

Di norma, salvo motivate e certificate carenze in organico, gli incarichi di progettazione vengono affidati a progettisti interni, in servizio a tempo pieno purché iscritti agli albi professionali relativi o, per i soli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della legge 415/98, in assenza di abilitazione, purché con il possesso del diploma, qualora siano in servizio presso l'Ente da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato con attività di progettazione.

ART.5 LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi di programmazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.

Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'Ufficio Tecnico è chiamato a svolgere per tali progetti.

Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge. Da tale quota deve essere scorporata la quota affidata agli esterni.

ART.6 RIPARTO DEL FONDO

La somma costituente il fondo pere ciascun intervento, detratta di eventuali compensi per collaborazioni esterne è così ripartita:

a) Responsabile procedimento	20%
b) Progettista o gruppo progettisti	42%
c) Direzione lavori	20%
d) Coordinamento della sicurezza in progettazione	2%
e) Coordinamento della sicurezza in esecuzione	3%
f) Collaudo o C.R.E.	3%
g) Collaboratori Amministrativi	10%

—————
100%

Le quote di progetto sono ulteriormente distinte in funzione delle fasi procedurali secondo i seguenti parametri:

A	FASE DELLA PROGETTAZIONE	% QUOTA PROGETTO DA LIQUIDARE	
LAVORI O OPERE	Progetto preliminare	A	20%
	Progetto definitivo	B	40%
	Progetto esecutivo	C	40%
PIANI	Piano adottato	D	60%
	Piano approvato	E	40%

a+b+c = 100% d+c = 100% quota singola di progetto.

E' prevista una sommatoria di quote o parte di esse qualora un dipendente rivesta, nell'ambito della progettazione, più livelli di responsabilità.

ART.7 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

Il responsabile del procedimento, assicura la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.

Ai fini di cui al comma precedente il responsabile del procedimento segnala, ove figura diversa dal Dirigente, al Dirigente competente per Area, la proposta di ripartizione degli incentivi, tenuto conto dell'avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali liquidabili secondo i parametri di cui al precedente art.6.

Il Dirigente competente, dopo aver definiti i conteggi di riparto, di cui all'art.6, determina la liquidazione spettante; qualora le singole quote presentino ancora disponibilità, la somma residua viene ripartita in parti uguali tra i partecipanti. Qualora viceversa risulti insufficiente viene ridotta in proporzione.

In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposita determina dirigenziale, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

Nel caso in cui a causa di vizi o errori nella progettazione sia necessario apportare le variazioni di cui all'art.25, comma 1 lett.d), nessun emolumento è dovuto ai progettisti interni ove i maggiori costi superino il 5% del valore contrattuale.

Non potranno comunque essere affidati incarichi esterni per un valore che superi il 50% della somma corrispondente all'1% del valore dell'opera.

ART.8 ISCRIZIONE PROFESSIONALE

I progetti e i piani redatti dal personale dipendente individuato secondo le norme di cui al precedente art.4 e compatibilmente con i limiti delle competenze professionali imposti dalle vigenti normative.

Il personale che possiede i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali,, qualora sprovvisto, è tenuto ad avanzare istanza di iscrizione al competente albo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il Comune rimborsa le spese di iscrizione avvenute dopo l'entrata in vigore della legge n.109/94 previa esibizione di copia del versamento e dell'attestazione di avvenuta iscrizione. Vengono allo stesso modo rimborsate le spese relative ai successivi esercizi.

ART.9 COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

Il Comune, nei tre mesi successivi all'iscrizione agli albi professionali del personale dell'Ufficio Tecnico, stipula in nome e per conto di detti dipendenti idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune e a condizione del mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.

Art.10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Sono fatti salvi i progetti già redatti per i quali, compatibilmente con le somme ad hoc stanziare nel quadro economico di spesa, saranno liquidati secondo quanto stabilito dall'art.6 del presente Regolamento ma in deroga agli altri articoli.